

Strategie & Risorse

Periodico di analisi normativa
e cultura organizzativa

Nuovo Piano Transizione 4.0

L'opportunità di un approccio integrato verso un quadro
normativo in continua evoluzione

Index

| | |
|--|-----------|
| INTRODUZIONE | 03 |
| di Guido Alberto Micci e Luca Barbieri | |
| <hr/> | |
| IL RESTYLING DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0 | 04 |
| a cura di Leyton | |
| 1. CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI ORDINARI 4.0 | 05 |
| 2. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE E DESIGN | 09 |
| 3. CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 | 11 |
| <hr/> | |
| LE MISURE DI ESONERO CONTRIBUTIVO INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 E MISURE DI POLITICA ATTIVA PER L'ACQUISIZIONE DI NUOVE O MAGGIORI COMPETENZE PROFESSIONALI | 12 |
| a cura di ArlatiGhisilandi e AG Studi e Ricerche | |
| 1. LE FORME VIGENTI DI ESONERO CONTRIBUTIVO | 13 |
| 2. IL FONDO NUOVE COMPETENZE | 18 |

Introduzione

LA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, RECANTE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2021-2023, COSTITUISCE L'ULTIMO INTERVENTO IN ORDINE CRONOLOGICO VOLTO A DEFINIRE UN QUADRO NORMATIVO, CERTAMENTE ARTICOLATO E NON PRIVO DI CONTRADDIZIONI, CHE MIRA A PROMUOVERE UNA POLITICA INDUSTRIALE DI SVILUPPO.

Di tale complesso apparato normativo e delle esistenti misure di stimolo per gli investimenti privati il *Nuovo Piano Transizione 4.0* è parte essenziale, costituendo un dispositivo giuridico che, pur avendo un proprio autonomo profilo, può dispiegare pienamente i propri effetti in termini di sviluppo dell'impresa e del tessuto economico-produttivo solo quando ne sia data una lettura integrata, portandone in luce le numerose correlazioni 'interne' così come collegamenti e raccordi con altre disposizioni, talvolta offuscate dalla complessità ed estensione dell'impianto normativo.

Come noto, l'obiettivo del Nuovo Piano Transizione 4.0 è di promuovere gli investimenti per l'acquisizione di beni strumentali - sia materiali che immateriali - nonché in i) ricerca e sviluppo, ii) innovazione tecnologica digitale, iii) *design* e ideazione estetica e iv) formazione.

Un'interpretazione dinamica del complesso normativo mira dunque ad individuare le relazioni esistenti con altre misure agevolative contemplate dall'ordinamento, superando i limiti imposti da una visione circoscritta e focalizzata su una singola misura agevolativa.

In altri termini, individuato un *investimento-origine* rientrante nel Nuovo Piano Transizione 4.0, è possibile definire una strategia che, secondo un approccio integrato:

- includa nel proprio disegno, oltre al programma afferente all'*investimento-origine*, anche la più ampia serie possibile di attività ed iniziative a questo complementari e agevolate dallo stesso Nuovo Piano Transizione 4.0;

- consenta di estendere gli spazi di manovra oltre l'ambito d'applicazione del Nuovo Piano Transizione 4.0, al fine di poter 'agganciare' ulteriori misure incentivanti che, ove opportunamente coordinate - anche sul piano temporale - contribuiscano a consolidare le politiche di sviluppo dell'impresa sia sul piano economico-finanziario che organizzativo.

Il riferimento è qui volto, ad esempio, alle vigenti misure di esonero contributivo - e da ultimo significativamente potenziate dalla più sopra richiamata Legge 30 dicembre 2020, n. 178 -, gli sgravi contributivi concessi per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2021 nell'ipotesi d'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Si consideri l'ipotesi di acquisto di un nuovo macchinario produttivo rispondente ai requisiti stabiliti dal Nuovo Piano Transizione 4.0; da una parte sarà possibile fruire del credito d'imposta per l'acquisizione

di beni strumentali e, al contempo beneficiare di un credito d'imposta per la realizzazione di un'attività di Formazione 4.0 per adeguare le competenze dei lavoratori che tale macchinario dovranno utilizzare.

In relazione al programma di formazione, l'impresa potrà altresì valutare l'opportunità di attingere alle risorse finanziarie messe a disposizione sia dal 'Fondo nuove competenze' che dal Fondo interprofessionale per la formazione continua di appartenenza. Inoltre, laddove l'acquisto di un nuovo macchinario determini la necessità di:

- adeguare l'esistente infrastruttura *hardware* e/o *software*, potrebbe, ancora una volta, essere considerata l'opportunità di accedere al credito d'imposta appositamente previsto dal Nuovo Piano Transizione 4.0;
- procedere all'assunzione di lavoratori in possesso di specifiche competenze, potrebbero essere fruiti sgravi contributivi che, ove sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla normativa vigente, consentono di ridurre sensibilmente il costo del lavoro.

La contrattazione collettiva di lavoro ha portato in luce a più riprese la stretta correlazione tra l'avanzamento tecnologico e i modelli organizzativi dell'impresa, rendendo ineludibile una lettura integrata dei profili evolutivi del sistema di relazioni industriali e della cultura organizzativa anche alla luce dell'avanzamento tecnologico con le disposizioni vigenti in materia di fiscalità d'impresa e diritto del lavoro e della previdenza sociale.

In questa prospettiva, sia l'ipotesi di accordo 19 gennaio 2021 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed editoriali anche multimediali che l'ipotesi di rinnovo 5 febbraio 2021 contratto collettivo nazionale

di lavoro per l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti hanno da ultimo introdotto una nuova disciplina in tema di classificazione professionale, ridefinendo le declaratorie di ciascun livello d'inquadramento, affinché possa essere più agevole l'effettivo recepimento di schemi innovativi determinati dal progresso tecnologico con riferimento sia alla produttività ed efficienza dei processi produttivi che allo sviluppo di competenze professionali e alla formazione.

Infine, è opportuno evidenziare come la definizione di una strategia che, avvalendosi di un approccio integrato, contempli il ricorso concorrente a diversi incentivi e misure agevolative implica in ogni caso un attento coordinamento tra le distinte funzioni di un'impresa, prestando particolare attenzione ai limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria in relazione alle misure considerate 'aiuto di Stato'.

Al riguardo, assume particolare rilievo la recente decisione della Commissione europea di estendere sino al 31 dicembre 2021 l'ambito temporale d'applicazione della disciplina dettata dal 'Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato' mediante la quale è stato altresì disposto un sensibile incremento dei limiti entro i quali è accordato a ciascuno Stato membro la possibilità di riconoscere aiuti per fronteggiare l'attuale crisi sanitaria.

di Guido Alberto Micci e Luca Barbieri

Il restyling del Piano Transizione 4.0

a cura di **Leyton**


LA LEGGE DI BILANCIO 2021 HA CONFERMATO LA CENTRALITÀ DELLA FUNZIONE SEMPRE PIÙ ESTESA DEL CREDITO D'IMPOSTA NEL QUADRO DEGLI INCENTIVI FISCALI DISPONENDO LA PROROGA, E IN TALUNI CASI ANCHE IL POTENZIAMENTO, DEI PRINCIPALI INCENTIVI IN VIGORE NEL PERIODO D'IMPOSTA 2020.

La necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano, anche in chiave di sostenibilità ambientale e transizione ecologica, ha portato alla scelta del “credito d'imposta” come forma agevolativa prevalente. Tale preferenza è riferibile all'annunciata revisione delle misure fiscali a sostegno del “Piano Industria 4.0” e alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali *Industria 4.0*.

L'obiettivo è stato quello negli ultimi anni di combinare i vantaggi di incentivi fiscali orizzontali, esenti da pesanti e talora arbitrarie procedure a bando, con l'obiettivo di promuovere la ricerca cooperativa “pre-competitiva” tra imprese di ogni dimensione su progetti di avanzamento tecnologico che richiedono massa critica di capitale umano e attrezzature.

La Legge di Bilancio 2021 (Art. 1, c. 1051-1067 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha apportato modifiche apportate al piano Transizione 4.0 nelle sue tre componenti:

- credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali;
- credito d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione;
- credito d'imposta per Formazione 4.0.



>> Il *restyling* del Piano Transizione 4.0

1. CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI ORDINARI 4.0

La Legge di Bilancio 2021⁽¹⁾ ha esteso, con modificazioni, la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, i) agli investimenti in beni strumentali⁽²⁾ effettuati dall'impresa tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 e ii) alle acquisizioni di beni strumentali effettuate dall'impresa entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia stato versato un acconto al venditore di ammontare almeno pari al 20% del costo del bene.

L'agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato consiste in un credito d'imposta spettante all'imprenditore in funzione della tipologia di beni acquisiti; in particolare, sono individuate tre distinte tipologie di beni:

- materiali 'Industria 4.0' funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- immateriali 'Industria 4.0', ossia *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali 'Industria 4.0';
- ordinari.

1.1 BENI MATERIALI, IMMATERIALI OD ORDINARI

1.1.1 Beni materiali "Industria 4.0"

Di seguito, si riporta un elenco non esaustivo di beni materiali volti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello 'Industria 4.0'⁽³⁾:

- 1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- 2) sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- 3) dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Affinché un bene materiale sia rispondente ai principi 'Industria 4.0', è necessario che presenti le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*);
- b) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- c) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- d) interfaccia tra uomo e macchina (*human-machine interface*), semplici e intuitive;
- e) rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

In assenza anche di una sola caratteristica di cui sopra, l'impresa non può beneficiare del credito d'imposta.

Infine, il macchinario dovrà essere dotato di almeno due tra le seguenti caratteristiche perché sia consi-

derato 'assimilabile e/o integrabile a sistemi cyberfisici', ossia sistemi informatici in grado di interagire in modo continuo con i sistemi fisici in cui operano:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

1.1.2 Beni immateriali 'Industria 4.0'

Di seguito si illustra un elenco esemplificativo di beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali 'Industria 4.0'⁽⁴⁾:

- *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, *Big Data Analytics*);
- *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati

⁽¹⁾Art. 1, c. 1051-1063 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽²⁾Art. 1, c. 184-197 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

⁽³⁾Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232

⁽⁴⁾Allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232

>> Il *restyling* del Piano Transizione 4.0

analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione.

1.1.3 Beni ordinari

In via residuale, sono ricompresi nella categoria dei beni ordinari tutti i beni che non rientrano nelle categorie né di 'beni materiali Industria 4.0' né di 'beni immateriali Industria 4.0' e che un'impresa acquista per un uso pluriennale, in quanto contribuiscono all'attività per un periodo superiore all'esercizio. Tali beni sono destinati a essere utilizzati dalla gestione caratteristica e sono fattori a medio lungo ciclo di utilizzo, per cui i rispettivi costi sono di competenza di più esercizi o pluriennali.

1.2 ASSETTO E MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è fruibile anche per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria; per il relativo calcolo deve essere considerato il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni concessi in *leasing*.

Le principali tipologie di investimenti esclusi dal bonus sono:

- i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa sia se usati promiscuamente;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Gli esercenti di arti e professioni possono fruire del credito d'imposta solo con riferimento agli investi-

menti in beni strumentali 'ordinari'.

Le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 sono:

- il potenziamento delle aliquote agevolative;
- l'aumento dei massimali di spesa ammissibili;
- l'ampliamento dell'ambito applicativo;
- la riduzione del periodo di fruizione a 3 quote annuali di pari importo;
- l'ulteriore riduzione a compensazione in unica soluzione nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni (nel periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021);
- l'accelerazione della fruizione dal periodo di entrata in funzione o interconnessione.

Il credito d'imposta compete nelle misure riportate nella tabella A.

>> VEDI TABELLA A

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello 'F24' in tre quote annuali di pari importo. Nell'ipotesi di investimenti in beni 'ordinari' acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito può essere utilizzato in un'unica soluzione.

L'imprenditore può usufruire del credito riconosciuto:

- a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni 'ordinari';
- a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali 'Industria 4.0'.

Si propone in tabella B una sintesi del credito d'imposta fruibile nell'ipotesi di investimento in beni materiali, immateriali od ordinari.

>> VEDI TABELLA B

Per ciascun periodo d'imposta agevolabile l'impresa comunica al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) l'avvenuta fruizione del credito tramite apposito modello. Il modello di dichiarazione, le sue specifiche e la data di trasmissione non sono ad oggi ancora stati ancora definiti (non è stato approvato neppure il modello previsto dalla precedente norma agevolativa). La comunicazione ha una funzione esclusivamente di acquisizione di informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l'invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa.

Il fruitore del credito d'imposta deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. A tal fine:


- nelle fatture e gli altri documenti di spesa relativi all'acquisizione dei beni devono essere indicate espressamente le norme agevolative di riferimento (ad esempio, facendo apporre dal fornitore sul documento la dicitura "beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, c. 1051 – 1063 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178); alla luce dell'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'analogo credito d'imposta riconosciuto per l'anno 2020, nell'ipotesi in cui nella fattura non sia indicato il riferimento normativo, il contribuente potrà comunque integrare la documentazione presentata;

>> Il *restyling* del Piano Transizione 4.0

- per i 'beni Industria 4.0' deve essere prodotta i) una perizia rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o ii) un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedano le caratteristiche tecniche di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che gli stessi siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda acquirente.

La fruizione del *bonus* è ovviamente subordinata, al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali⁽⁵⁾.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo complessivo sostenuto⁽⁶⁾.



⁽⁵⁾Art. 1, c. 1052 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽⁶⁾Art. 1, c. 1059 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

>> Il restyling del Piano Transizione 4.0

TABELLA A

Misure del credito d'imposta

| TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO | INVESTIMENTI EFFETTUATI | | LIMITI DIMENSIONALI |
|---|---|--|--|
| | DAL 16/11/2020 AL 31/12/2021 ^(*) | DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022 ^(**) | |
| Beni materiali 4.0 | 50% del costo | 40% del costo | Quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro |
| | 30% del costo | 20% del costo | Quota di investimenti da 2,5 milioni fino a 10 milioni di euro |
| | 10% del costo | 10% del costo | Quota di investimenti da 10 milioni fino a 20 milioni di euro |
| Beni immateriali 4.0 | 20% del costo | | Investimenti fino a 1 milione di euro |
| Beni ordinari | | | |
| Beni materiali | 10% del costo | 6% del costo | Investimenti fino a 2 milioni di euro |
| Strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile | 15% del costo | 6% del costo | |
| Beni immateriali | 10% del costo | 6% del costo | Investimenti fino a 1 milione di euro |

(*)Data prorogabile al 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

(**)Data prorogabile al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

TABELLA B

Credito d'imposta fruibile nell'ipotesi di investimento in beni materiali, immateriali od ordinari

| TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO | DECORRENZA DEL BONUS | UTILIZZO DEL BONUS | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| | | SOGGETTO CON RICAVI O COMPENSI INFERIORI A 5 MILIONI DI EURO | SOGGETTO CON RICAVI O COMPENSI MAGGIORI DI 5 MILIONI DI EURO |
| Beni materiali Industria 4.0 | Anno di avvenuta interconnessione | 3 quote annuali di pari importo | |
| Beni immateriali Industria 4.0 | | | |
| Beni ordinari acquistati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2021 | Anno di entrata in funzione | 1 quota annuale | 3 quote annuali di pari importo |
| Beni ordinari acquistati tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022 | Anno di entrata in funzione | 3 quote annuali di pari importo | |

Come espressamente precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare 23 maggio 2018, n. 177355, il requisito della 'interconnessione' s'intende soddisfatto quando il bene:

a) scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP/IP, HTTP, MQTT, ecc.);

b) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Tale definizione generale di 'interconnessione' assume rilevanza per tutti i beni rientranti nell'ambito oggettivo della misura e, quindi, sia per i beni materiali che per i beni immateriali.

Per 'entrata in funzione' occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR ai sensi del quale "le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili ... ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale".

>> Il *restyling* del Piano Transizione 4.0

2. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE E DESIGN

La Legge di Bilancio 2021⁽⁷⁾ è intervenuta sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti in i) ricerca e sviluppo, ii) transizione ecologica, iii) innovazione tecnologica 4.0 e iv) altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, dettata dalla Legge di Bilancio 2020⁽⁸⁾ in sostituzione del previgente credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo⁽⁹⁾, riconosciuto sino al 2019.

Di seguito si illustrano, in sintesi, le novità da ultimo apportate alla disciplina del credito d'imposta:

- il termine per la fruizione dell'incentivo è stato prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
- sono stati elevati gli importi delle aliquote agevolative ed è stato incrementato l'importo massimo spettante a ciascuna impresa. In particolare, il credito d'imposta spetta, per le attività di:
 - ricerca e sviluppo, nella misura del 20% della relativa base di calcolo (in luogo della previgente aliquota pari al 12%), nel limite massimo di 4 milioni di euro (in luogo del previgente limite di 3 milioni di euro),
 - innovazione tecnologica, nella misura del 10% della relativa base di calcolo (in luogo della previgente aliquota pari al 6%), nel limite massimo di 2 milioni di euro (in luogo del previgente limite di 1,5 milioni di euro),
 - design e ideazione estetica, nella misura del 10% della relativa base di calcolo (in luogo della previgente aliquota del 6%), nel limite massimo di 2 milioni di euro (in luogo del previgente limite di 1,5 milioni di euro),
 - innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 15% (in luogo della previgente aliquota pari al 10%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro (in luogo del precedente limite di 1,5 milioni di euro).
- l'ampliamento delle spese ammissibili. In particolare, la base di calcolo per ciascuna tipologia d'investimen-

to è assunta al netto di altri contributi o sovvenzioni ricevuti per le stesse spese ammissibili, mentre il limite massimo è ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa da 12 mesi.

- l'introduzione dell'obbligo di asseverazione della relazione tecnica. Come noto, mediante tale relazione sono illustrate le finalità, i contenuti e i risultati delle attività svolte ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. La stessa deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa (per le attività commissionate a terzi, la relazione è redatta - e rilasciata all'impresa - da chi le esegue).

La Legge di Bilancio 2021 ha fornito importanti precisazioni in merito all'ambito applicativo del credito d'imposta:

- il *bonus* è fruibile da tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere dal regime di determinazione del reddito dell'impresa. Tale variazione – spiega la scheda di lettura redatta dagli uffici parlamentari – sembrerebbe escludere dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività rientranti nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;

- affinché le spese per contratti di ricerca *extra muros* rientrino nella base di calcolo del *bonus* i commissari dei progetti devono essere fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE oppure in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie impo-

⁽⁷⁾Art. 1, c. 1064, lett. da a) ad h) della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽⁸⁾Art. 1, c. 198 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

⁽⁹⁾Art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145

>> Il *restyling* del Piano Transizione 4.0

sizioni sul reddito⁽¹⁰⁾. Stessa cosa per quanto riguarda i contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica e i contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di *design* e ideazione estetica nonché le spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel design e nell'ideazione estetica;

- le quote di ammortamento relative all'acquisto di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale sono ammesse nella base di calcolo del *bonus* anche se la privativa deriva da un contratto di acquisto o licenza stipulato con soggetto residente in Italia (la norma originaria prevedeva soltanto i soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE oppure in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito);
- in riferimento alla disposizione che considera ammissibili, nella base di calcolo del *bonus*, le spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti di ricerca *extra-muros*, concorrenti, le seconde, in misura maggiorata, per un importo pari al 150% del loro ammontare, non va considerata tale ultima maggiorazione;
- le spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammesse nella base di calcolo del *bonus* nel limite del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da

parte del commissionario dei progetti;

- tra le spese ammissibili al credito d'imposta per le attività di *design* e ideazione estetica sono incluse quelle relative ai *software*.


⁽¹⁰⁾D.M. 4 settembre 1996

>> Il restyling del Piano Transizione 4.0

3. CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

La Legge di Bilancio 2021⁽¹¹⁾ ha modificato la disciplina in materia di credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0⁽¹²⁾, prorogandone il termine di vigenza sino al 31 dicembre 2022 e ampliandone l'ambito di applicazione ai costi di seguito elencati⁽¹³⁾:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.



⁽¹¹⁾Art. 1, c. 1064, lett. della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽¹²⁾Art. 1, c. 210 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

⁽¹³⁾Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651

Le misure di esonero contributivo introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e misure di politica attiva per l'acquisizione di nuove o maggiori competenze professionali

a cura di **ArlatiGhislandi** e **AG Studi e Ricerche**

IN DATA 1° GENNAIO 2021 SONO ENTRATE IN VIGORE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 CHE ESTENDONO, SEPPURE CON MODIFICAZIONI, L'AMBITO TEMPORALE D'APPLICAZIONE DI DISTINTE FORME DI ESONERO CONTRIBUTIVO GIÀ CONTEMPLATE DALL'ORDINAMENTO E DELLE QUALI È STATO POSSIBILE AVVALERSI SINO AL 31 DICEMBRE 2020.

Al tempo stesso, sono stati introdotti nuovi sgravi contributivi volti a promuovere l'occupazione stabile e preservare i livelli occupazionali (trattasi degli sgravi contributivi riconosciuti ai sensi dell'art. 1, c. 10-12 e 16-19 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 nell'ipotesi d'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato,

con riguardo ai quali si rinvia ad un prossimo approfondimento).

Si delinea dunque un articolato sistema di agevolazioni – in talune ipotesi cumulabili – che, ove opportunamente concertate, consentono di liberare significative risorse economiche altrimenti assorbite per l'assolvimento degli obblighi stabiliti in materia di previdenza obbligatoria.

Sul versante delle politiche attive, è opportuno segnalare che è stato prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per la stipulazione di un accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro che preveda lo svolgimento di un percorso formativo rivolto ai lavoratori subordinati per l'acquisizione di nuove o maggiori competenze e per la realizzazione del quale è possibile presentare domanda all'ANPAL entro il 30 giugno 2021 per poter beneficiare dell'intervento finanziario del Fondo Nuove competenze.

Di seguito, è offerta una disamina delle menzionate misure incentivanti e di politica attiva del lavoro incentrata sugli elementi essenziali e distintivi delle stesse.



>> Le misure di esonero contributivo introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e misure di politica attiva per l'acquisizione di nuove o maggiori competenze professionali

1. LE FORME VIGENTI DI ESONERO CONTRIBUTIVO

La più recente disciplina emergenziale ha introdotto a più riprese l'istituto dell'esonero contributivo, al fine di offrire con continuità un sostegno economico volto a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

L'esonero è stato riconosciuto a beneficio del datore di lavoro che non abbia fatto ricorso a trattamenti d'integrazione salariale con riferimento ai periodi rispettivamente compresi tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020⁽¹⁾ e tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021⁽²⁾.

A tali misure agevolative si è aggiunto l'esonero contributivo denominato 'Decontribuzione Sud'⁽³⁾, riconosciuto nella misura del 30 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta con riferimento ai lavoratori subordinati occupati presso unità produttive ubicate in Regioni 'in transizione' o 'in via di sviluppo'.

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021⁽⁴⁾ si è provveduto ad estendere l'ambito d'applicazione temporale:

- dell'esonero contributivo alternativo al ricorso ai trattamenti d'integrazione salariale nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021;
- della 'Decontribuzione Sud' per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Come meglio precisato nel prosieguo e ad eccezione dell'esonero 'Decontribuzione Sud' fruibile tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, il diritto a beneficiare delle suddette misure d'esonero contributivo è subordinato al rilascio di provvedimenti autorizzatori da parte della Commissione europea, al momento non ancora adottati.

1.1 ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AL TRATTAMENTO D'INTEGRAZIONE SALARIALE

Con circolare 22 febbraio 2021, n. 30, l'INPS ha reso precisazioni con riguardo all'esonero in parola⁽⁵⁾ in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2021 e per effetto del quale il datore di lavoro privato - ad eccezione del datore di lavoro operante nel settore agricolo - che non si avvalga per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 del trattamento d'integrazione salariale (ordinaria e in deroga) o di assegno ordinario riconducibili all'emergenza epidemiologica⁽⁶⁾ può beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali posti a proprio carico per un periodo di 8 settimane.

Fermo restando che devono intendersi esclusi dall'ambito d'applicazione dell'esonero in esame i premi e la contribuzione dovuta all'INAIL, il dato-

re di lavoro potrà beneficiare dell'esonero su base mensile entro il 31 marzo 2021 nel limite delle ore d'integrazione fruita nei mesi di maggio e giugno 2020 in relazione a ciascuna propria unità produttiva solo quando in tal senso sarà adottato uno specifico provvedimento autorizzatorio da parte della Commissione europea⁽⁷⁾.

In ogni caso, la fruizione dell'esonero sarà ammessa in osservanza dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia di 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'.

Una volta conosciuto l'esito positivo del provvedimento della Commissione europea, sarà cura dell'Istituto rendere note le istruzioni operative per l'effettiva fruizione della misura agevolativa.

1.1.1 Condizioni per la fruizione dell'esonero

Come anticipato, l'esonero potrà essere fruito a condizione che per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 il datore di lavoro non acceda al trattamento d'integrazione salariale correlato all'emergenza epidemiologica⁽⁸⁾ in relazione alla medesima unità produttiva per la quale è richiesto l'esonero. Dunque, il regime di alternatività tra il trattamento d'integrazione salariale e l'esonero contributivo opera con riferimento all'unità produttiva e nel limite della contribuzione dovuta con riguardo alla stessa.

L'esonero potrà essere fruito con riferimento alle medesime posizioni aziendali in relazione alle quali il datore di lavoro ha presentato istanza di trattamento d'integrazione salariale per i mesi di maggio e giugno 2020; la verifica della legittimità dell'esonero è

⁽¹⁾Art. 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104

⁽²⁾Art. 12, c. 14 del D.L. 2020, n. 137

⁽³⁾Art. 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104

⁽⁴⁾Art. 1, c. 161 e 306 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽⁵⁾Art. 1, c. 306 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽⁶⁾Art. 1, c. 299 e ss. della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽⁷⁾Art. 1, c. 308 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽⁸⁾Art. 1, c. 299-314 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

>> Le misure di esonero contributivo introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e misure di politica attiva per l'acquisizione di nuove o maggiori competenze professionali

pertanto condotta in relazione a ciascuna matricola attribuita dall'Istituto al datore di lavoro, a prescindere dal fatto che i lavoratori per i quali si intende fruire dell'esonero siano gli stessi che abbiano beneficiato del trattamento d'integrazione salariale negli anzidetti mesi di maggio e giugno 2020.

Ai fini della fruizione dell'esonero il datore di lavoro:

- deve essere in possesso del DURC⁽⁹⁾;
- non deve aver violato obblighi di legge o accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale⁽¹⁰⁾;
- sino al 31 marzo 2021 non deve avviare i) una procedura di licenziamento collettivo e ii) di ricorrere al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (salvo che ciò non sia espressamente ammesso), pena la revoca – con efficacia retroattiva – del beneficio contributivo spettante. Ai fini della legittima fruizione dell'esonero contributivo in esame, il rispetto del suddetto divieto è verificato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 in relazione a ciascuna unità produttiva⁽¹¹⁾.

Nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, il diritto a fruire dell'esonero contributivo non è trasferito al cessionario, ma attribuito al soggetto cedente che potrà avvalersene nei limiti della contribuzione dovuta in relazione ai lavoratori ancora in forza.

1.1.2 Misura dell'esonero

Come detto, l'importo massimo fruibile a titolo d'esonero contributivo entro il 31 marzo 2021 sarà pari alla contribuzione che altrimenti sarebbe stata posta a carico del datore di lavoro nell'ipotesi in cui le ore

d'integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 fossero state effettivamente lavorate dai lavoratori occupati presso l'unità produttiva interessata dalla sospensione dell'attività o dalla riduzione dell'orario di lavoro.

La retribuzione relativa ai periodi d'integrazione salariale fruiti nei mesi di maggio e giugno 2020 deve includere l'incidenza dei ratei di mensilità aggiuntive.

Sono considerate utili ai fini della determinazione della misura dell'esonero spettante le ore d'integrazione salariale fruite mediante conguaglio così come le ore fruite con pagamento diretto della provvidenza da parte dell'Istituto.

1.1.3 Elementi della contribuzione esclusi dall'ambito di applicazione dell'esonero contributivo

Devono intendersi esclusi dall'ambito d'applicazione della misura agevolativa in esame gli elementi della contribuzione che non abbiano natura previdenziale e, in particolare, gli elementi di seguito elencati:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al *'Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile'*;
- il contributo, ove dovuto, i) ai Fondi di solidarietà bilaterali, ii) ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, iii) al Fondo di solidarietà residuale, iv) al Fondo di integrazione salariale, v) al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, vi) al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e vii) al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del

sistema aeroportuale;

- il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

1.1.4 Compatibilità con altre misure incentivanti

In via generale, l'esonero è cumulabile con altre forme d'esonero contributivo o sgravi contributivi previsti dal vigente ordinamento, sempre che non sia espressamente contemplato il divieto di cumulo.

Nel caso di cumulabilità di più misure agevolative, sarà data applicazione a ciascuna misura secondo l'ordine temporale della sua entrata in vigore, sempre che residui una contribuzione esonerabile.

L'esonero in esame non è cumulabile con l'esonero contributivo riconosciuto con riferimento al medesimo lavoratore nell'ipotesi d'assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato di un giovane lavoratore d'età inferiore a 36 anni⁽¹²⁾.

Analogamente dicasi nel caso di fruizione dell'incentivo 'lavoro'⁽¹³⁾.

In ogni caso, il regime di cumulabilità con altre agevolazioni sarà operante solo quando sussista un residuo di contribuzione obbligatoria non esclusa dall'ambito d'applicazione dell'esonero contributivo.

Stando alle precisazioni offerte dall'Istituto, l'esonero in esame non è cumulabile per l'intero periodo in concomitanza del quale il datore di lavoro fruisce dell'esonero contributivo denominato 'Decontribuzione Sud'⁽¹⁴⁾.

⁽⁹⁾Art. 1, c. 1175 della Legge 17 dicembre 2006, n. 296


⁽¹⁰⁾Art. 1, c. 1175 della Legge 17 dicembre 2006, n. 296

⁽¹¹⁾Art. 1, c. 309 e 310 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽¹²⁾Art. 1, c. 100 e ss. della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'art. 1, c. 10-15 della Legge 31 dicembre 2020, n. 178

⁽¹³⁾D.D. 11 febbraio 2020, n. 52 e D.D. 21 febbraio 2020, n. 66

>> Le misure di esonero contributivo introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e misure di politica attiva per l'acquisizione di nuove o maggiori competenze professionali



1.2 DECONTRIBUZIONE SUD

Come anticipato, al fine di offrire un sostegno alle imprese e alle politiche occupazionali in aree caratterizzate da una grave situazione di disagio socio-economico ed inasprite dall'emergenza epidemiologica, la possibilità di beneficiare dell'esonero contributivo denominato 'Decontribuzione Sud'⁽¹⁵⁾ è stata estesa al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029⁽¹⁶⁾.

Con circolare 22 febbraio 2021, n. 33, l'INPS ha reso precisazioni e istruzioni operative in ordine a condizioni e modalità di fruizione del suddetto esonero nella misura del 30 per cento della contribuzione complessivamente dovuta per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne il diritto di fruire di tale misura agevolativa per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2029, si resta in attesa del provvedimento autorizzatorio della Commissione europea che in data 18 febbraio 2021 ha espressamente autorizzato la fruizione del beneficio con riguardo al solo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021 (l'esercizio del diritto a fruire della misura agevolativa in esame per il primo semestre del 2021 era già stato accordato dalla Commissione europea e regolato secondo le disposizioni comunitarie dettate dal 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza' e confermato dall'articolo 1, comma 164 della richiamata Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

1.2.1 Ambito di applicazione

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio

2021⁽¹⁷⁾ l'esonero contributivo in esame⁽¹⁸⁾ trova applicazione con riferimento alla contribuzione obbligatoria complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2029, secondo una modulata intensità della misura:

- 30% in relazione alla contribuzione obbligatoria da versare sino al 31 dicembre 2025;
- 20% con riferimento alla contribuzione obbligatoria della quale sia obbligatorio il versamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027;
- 10% dei complessivi contributi di previdenza dovuti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2029.

Sono esclusi dall'ambito soggettivo d'applicazione della citata disposizione i) gli enti pubblici economici, ii) gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale, iii) gli enti trasformati in società di capitali (ancorché a capitale interamente pubblico) per effetto di procedimenti di privatizzazione, iv) ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, v) le aziende speciali costituite anche in consorzio⁽¹⁹⁾, vi) i consorzi di bonifica, vii) i consorzi industriali, viii) gli enti morali e ix) gli enti ecclesiastici.

Sono altresì escluse dall'ambito d'applicazione della misura agevolativa in parola le imprese operanti nel settore finanziario.

A beneficiare dell'esonero contributivo è ammesso il datore di lavoro con riferimento a ciascuna sede ubicata in Regioni che durante il 2018 abbiano registrato un prodotto interno lordo pro capite:

- inferiore al 75% della media EU27 ovvero compreso tra il 75% e il 90% della media EU27 e

⁽¹⁴⁾Art. 1, c. 161-165 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽¹⁵⁾Art. 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104

⁽¹⁶⁾Art. 1, c. 161 e ss. della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽¹⁷⁾Art. 1, c. 161 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁽¹⁸⁾Art. 27, c. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104

>> Le misure di esonero contributivo introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e misure di politica attiva per l'acquisizione di nuove o maggiori competenze professionali

- un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Stando alle risultanze statistiche rese note da Eurostat, trattasi delle Regioni italiane:

a) 'meno sviluppate': Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, caratterizzate da un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27;

b) 'in transizione': Abruzzo, Molise e Sardegna, con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media EU27.

A tal fine, per 'sede' deve intendersi l'unità operativa in relazione alla quale sono effettuate le denunce mensili (UniEmens) afferenti ai lavoratori in forza con riferimento ai quali è fruito l'esonero contributivo.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia titolare di una matricola coincidente con la sede legale ubicata in una Regione diversa dalle Regioni di cui alle precedenti lettere a) e b), è necessario sia presentata formale istanza alla sede dell'Istituto territorialmente competente ai fini del rilascio del codice di autorizzazione 'OL' che, a far tempo dal 1° gennaio 2018 assume il significato di *'Datore di lavoro che effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno'*.

In tale ipotesi, il codice autorizzazione 'OL', valido per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029, sarà attribuito a condizione che le attività di verifica - condotte consultando le comunicazioni telematiche obbligatorie - abbiano dato esito positivo.

Il diritto a beneficiare dell'esonero in argomento è ovviamente riconosciuto anche al soggetto utilizzatore di un lavoratore in somministrazione di lavoro.

1.2.2 Misura dell'esonero

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, l'esonero è concesso, nei limiti delle risorse appositamente stanziare dalla Legge di Bilancio 2021⁽²⁰⁾, nella misura del 30% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro in relazione ai lavoratori occupati presso sedi di lavoro ubicate nelle Regioni 'meno sviluppate' o 'in transizione', senza limiti quantitativi e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero può dunque trovare applicazione con riguardo a tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere o che saranno instaurati nel corso dell'anno 2021, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro agricolo e domestico.

Non formano oggetto di esonero gli elementi della contribuzione di seguito elencati:

- premi assicurativi e contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al 'Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile';
- il contributo, ove dovuto, i) ai Fondi di solidarietà bilaterali, ii) ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, iii) al Fondo di solidarietà residuale, iv) al Fondo di integrazione salariale, v) al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, vi) al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e vii) al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o co-

munque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

1.2.3 Condizioni per la fruizione dell'esonero contributivo

La legittima fruizione dell'esonero da parte del datore di lavoro è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al precedente paragrafo 2.1.1 in tema di possesso del DURC, di adempimento degli obblighi di legge o di accordi e contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali o aziendali e di divieto di licenziamento.

Poiché l'esonero contributivo in esame costituisce un aiuto di stato disciplinato dalle disposizioni dettate dal 'Quadro temporaneo', si consideri come tale regolamentazione possa trovare applicazione solo a condizione che:

- l'importo degli aiuti di stato concessi e fruiti dall'impresa non superi il limite di € 1.800.000,00, al lordo di qualsiasi imposta od altro onere (il limite è ridotto a € 270.000,00 ove trattasi di un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura). Gli aiuti possono essere connessi a micro-impresе e piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, sempre che non fossero soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- l'impresa beneficiaria non risultasse in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- l'aiuto di stato sia concesso entro il 31 dicembre 2021.

Dal momento che l'esonero non costituisce una misura d'incentivo all'assunzione, non trova applicazione l'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante i 'principi generali di fruizione degli incentivi'.

⁽¹⁹⁾ Artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267


⁽²⁰⁾ Art. 1, c. 167 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

>> Le misure di esonero contributivo introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e misure di politica attiva per l'acquisizione di nuove o maggiori competenze professionali

2.2.4 Compatibilità dell'esonero contributivo con altre misure incentivanti o agevolative

Lo sgravio in parola è cumulabile con altri esoneri, riduzioni o sgravi contributivi nel limite della contribuzione dovuta. Il regime di cumulabilità trova ad esempio applicazione con riferimento agli incentivi nell'ipotesi in cui il datore di lavoro intenda avvalersi dello sgravio contributivo di cui all'art. 4, c. da 8 a 11 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Laddove concorrano più misure incentivanti od agevolative, l'esonero 'Decontribuzione Sud' trova applicazione sulla contribuzione residua.



>> Le misure di esonero contributivo introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e misure di politica attiva per l'acquisizione di nuove o maggiori competenze professionali

2. IL FONDO NUOVE COMPETENZE

Con determinazione 4 novembre 2020, n. 461, l'ANPAL ha approvato l'Avviso volto a dare attuazione al 'Fondo Nuove Competenze' (FNC)⁽²¹⁾, istituito al fine di:

- a) 'innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro';
- b) dare la possibilità ai lavoratori subordinati in forza di acquisire nuove o maggiori competenze professionali, perché sia in tal modo agevolato il processo di adattamento alle nuove condizioni del mercato del lavoro;
- c) sostenere l'impresa ad adeguarsi a modelli organizzativi e produttivi inediti e determinati dall'emergenza epidemiologica⁽²²⁾.

La citata disposizione prevede che, al fine di raggiungere tali obiettivi, possa essere stipulato un accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro, prevedendo appunto che parte dell'orario di lavoro dei lavoratori coinvolti sia dedicato allo svolgimento di un progetto formativo, finanziato - limitatamente alla retribuzione e alla contribuzione obbligatoria spettanti ai lavoratori chiamati a parteciparvi - dal Fondo anzidetto, previo accoglimento di apposita istanza.

Del suddetto accordo aziendale o territoriale il progetto formativo costituisce parte integrante; esso individua, oltre alle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e la relativa durata, gli obiettivi:

- d'apprendimento in termini di competenze in relazione ai soggetti destinatari del progetto;
- concordati con i soggetti erogatori dei servizi di formazione, deducendone gli oneri.

Più recentemente, è stato prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021⁽²³⁾ il termine ultimo per la stipulazione del contratto collettivo di lavoro - aziendale o territoriale - di rimodulazione dell'orario di lavoro da allegare alla domanda di accesso al Fondo nuove competenze (FNC) e al quale è prescritto sia allegato il progetto per lo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori e attraverso il quale sono individuati gli obiettivi di apprendimento dei lavoratori destinatari del progetto⁽²⁴⁾.

Il 30 giugno 2021 è anche il termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso al FNC⁽²⁵⁾.

In allegato al menzionato Avviso pubblico, sono riportati i moduli per la compilazione della domanda - singola o cumulativa - così come la modulistica per

l'individuazione dei lavoratori coinvolti e per la richiesta del saldo.

In via preliminare, si evidenzia che per ragioni di sintesi il presente intervento non prende in esame gli interventi dell'ANPAL succedutisi a più riprese tra il 23 novembre 2020 e il 29 gennaio 2021 al fine di definire orientamenti interpretativi della disciplina vigente in materia nonché indicazioni operative e procedurali.

2.1 ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO DI RIMODULAZIONE DELL'ORARIO

Al fine di agevolare la realizzazione delle finalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) nel corso degli anni 2020 e 2021, le associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano stipulare un contratto collettivo di lavoro a livello aziendale o territoriale (CCL) al fine di rimodulare l'orario di lavoro alla luce delle mutate esigenze organizzative e produttive, favorendo al contempo la realizzazione di percorsi di (ri)qualificazione professionale dei lavoratori (o di ricollocazione degli stessi), destinando parte dell'orario di lavoro allo svolgimento di progetti formativi⁽²⁶⁾.

È previsto che gli oneri correlati alle ore di formazione - e composti sia dagli elementi della retribuzione altrimenti spettante durante il percorso formativo che dalla correlata contribuzione obbligatoria - siano posti a carico del 'FNC', costituito presso l'ANPAL, nel limite di 250 ore per ciascun lavoratore coinvolto.

In particolare⁽²⁷⁾:

- a) il CCL, che deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2020, deve contemplare la realizzazione di un progetto formativo volto a sviluppare competenze

⁽²¹⁾Art. 88, c. 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77

⁽²²⁾Art. 1, c. 1 del D.l. 9 ottobre 2020

⁽²³⁾Art. 1 del D.l. 22 gennaio 2021

⁽²⁴⁾Art. 5, c. 1 del D.l. 9 ottobre 2020

⁽²⁵⁾Art. 1 del D.l. 22 gennaio 2021

⁽²⁶⁾Art. 88, c. 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e art. 2 del D.l. 9 ottobre 2020

>> Le misure di esonero contributivo introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e misure di politica attiva per l'acquisizione di nuove o maggiori competenze professionali

professionali. Esso deve altresì individuare i lavoratori coinvolti e il numero di ore previste per lo svolgimento del progetto formativo, considerando il già menzionato limite massimo per ciascun lavoratore di 250 ore; b) il progetto formativo, che deve concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda di accesso al contributo, è definito in base al fabbisogno formativo rilevato dal datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze professionali per i propri lavoratori e determinato:

- dall'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, prodotto o servizio,
 - dal processo di adeguamento volto a qualificare (o ri-qualificare) il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati anche, eventualmente, al fine di conseguire una qualificazione di livello EQF 3 o 4;
- c) il progetto formativo può altresì mirare ad un incremento della futura occupabilità del lavoratore, favorendone in tal modo l'eventuale processo di ricollocazione; d) nell'ipotesi in cui la formazione sia erogata dal datore di lavoro, deve esserne dimostrata l'effettiva capacità formativa e il possesso dei requisiti i) tecnici, ii) fisici e iii) professionali.

L'Agenzia ha infatti precisato come ai fini della presentazione dell'istanza, può essere validamente sottoscritto un accordo valido *erga omnes* anche con una sola organizzazione sindacale (sempre che questa risulti essere maggiormente rappresentativa a livello aziendale) quando l'azienda non abbia rappresentanze sindacali interne.

La verifica di tale requisito è affidata al datore di lavoro istante e qualora la sussistenza di tale requisito non possa essere dimostrata, si prefigurano:

- la decadenza del datore di lavoro dal diritto di po-

tersi avvalere del sostegno finanziario del Fondo;

- l'obbligo di restituzione del finanziamento eventualmente già erogato;
- l'esposizione alla responsabilità penale derivante dalla mendace dichiarazione resa, a cui potrebbe aggiungersi l'eventuale finalità fraudolenta rilevata dalle autorità competenti.

Secondo l'Agenzia, la 'condivisione' dell'accordo sindacale può essere effettuata anche a distanza in modalità telematica *'tramite e-mail che rechino il dominio dell'OO.SS. o il dominio dell'azienda con in calce il nome e il ruolo del rappresentante sindacale interno'*. Fermo restando che per 'condivisione' debba qui intendersi il raggiunto accordo tra le Parti circa i contenuti dell'intesa, è in tal modo confermata la prassi in essere seguita dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali nel corso dell'emergenza epidemiologica al fine di contenere i rischi di potenziali contagi.

2.2 PROGETTO FORMATIVO

Come detto, mediante il progetto formativo per lo sviluppo delle competenze⁽²⁹⁾ sono individuati gli obiettivi di apprendimento e il soggetto erogatore del servizio formativo ed indicati gli oneri che la realizzazione del progetto comporta, le modalità di svolgimento del percorso formativo e la relativa durata (al proposito, si porta di nuovo in evidenza il fatto che il progetto deve aver inizio entro il 31 dicembre 2020 e può protrarsi anche nell'anno 2021).

In particolare, nel progetto formativo devono essere espressamente riportati:

- le modalità di valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore;

- il percorso individuale di apprendimento, modulato in base ad una valutazione iniziale;
- le modalità di attestazione delle competenze acquisite in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, recante disposizioni in tema di definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali.

Il progetto formativo è presentato in sede di stipulazione del CCL unitamente al soggetto prescelto per l'erogazione del servizio di formazione.

Ha titolo ad offrire detto servizio:

- un ente accreditato a livello nazionale e regionale;
- un soggetto, anche privato, che per statuto o istituzionalmente ovvero sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari (anche regionali) svolga attività di formazione. Sono comprese in tale categoria: i) le università, sia statali che non statali, purché legalmente riconosciute, ii) gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, iii) i centri per l'istruzione per adulti (CPIA), iv) gli Istituti Tecnici Superiori, v) i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, anche in forma di reti di partenariato territoriali o settoriali.

Il ruolo di soggetto formatore può essere affidato al datore di lavoro istante a condizione che ciò sia espressamente previsto dal CCL.

2.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E FASE ISTRUTTORIA


Il contributo⁽²⁹⁾ è riconosciuto al datore di lavoro privato che, come già evidenziato, abbia stipulato un apposito CCL di rimodulazione dell'orario di lavoro entro il 31 dicembre 2020.

La domanda, sottoscritta - anche digitalmente - dal

⁽²⁷⁾Art. 3 del D.l. 9 ottobre 2020

⁽²⁸⁾Art. 5 del D.l. 9 ottobre 2020

>> Le misure di esonero contributivo introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e misure di politica attiva per l'acquisizione di nuove o maggiori competenze professionali



legale rappresentante dell'impresa datrice di lavoro, è trasmessa per via telematica utilizzando l'apposito modulo per domanda:

- singola (allegato 1a) ovvero
- ove trattasi di un gruppo societario, per domanda cumulativa (allegato 1b).

La domanda è trasmessa utilizzando apposita procedura telematica disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

La domanda può essere presentata anche dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori o dal Fondo paritetico interprofessionale (quando l'accesso al FNC sia effettuato per il tramite di un avviso su conto sistema del Fondo paritetico stesso).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:

- a) CCL di rimodulazione dell'orario;
- b) il progetto formativo;
- c) elenco dei lavoratori coinvolti, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 all'Avviso pubblico;
- d) eventuale delega del legale rappresentante, unitamente al documento d'identità del delegante.

Nell'ipotesi di domanda cumulativa, la documentazione di ogni singola impresa deve essere presentata dalla Società capogruppo.

L'ANPAL svolge la fase istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, verificando in particolare:

- 1) la sussistenza degli elementi essenziali stabiliti con riferimento al CCL e al progetto formativo⁽³⁰⁾. Per quanto concerne il progetto formativo, le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere un

parere circa la congruità dello stesso;

- 2) il requisito della regolarità contributiva da parte dell'istante (DURC).

L'ANPAL può disporre l'integrazione della documentazione inviata, alla quale il soggetto istante è tenuto ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la sospensione dell'istanza e la decadenza dell'ordine cronologico.

L'eventuale rigetto della domanda non preclude la possibilità di presentazione di una nuova domanda. In sede di accoglimento della domanda, è indicato il contributo massimo erogabile.

2.4 MISURA DEL FINANZIAMENTO

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro - ivi inclusi i contributi di previdenza e assistenza obbligatoria - destinate alla frequenza del corso di formazione e dedotte, per ciascun lavoratore, nell'apposito CCL stipulato. A tal fine, il progetto deve espressamente indicare gli elementi previsti dall'art. 5 del D.l. 9 ottobre 2020 e più sopra già elencati.

In sede di richiesta per il saldo del finanziamento, il datore di lavoro è tenuto a rendere, secondo modalità ancora in via di definizione, i seguenti dati afferenti a ogni lavoratore coinvolto nel progetto formativo:

- codice fiscale, data di nascita, cittadinanza e sesso;
- codice ISTAT del luogo di residenza o del domicilio, ove differente;
- titolo di studio;
- condizione di mercato in ingresso e di vulnerabilità;
- data d'inizio del progetto formativo e di conclusione dello stesso, evidenziando se esso è stato com-

⁽²⁹⁾ Art. 88, c.1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

⁽³⁰⁾ Artt. 3 e 5 del D.l. 9 ottobre 2020

>> Le misure di esonero contributivo introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e misure di politica attiva per l'acquisizione di nuove o maggiori competenze professionali

pletato e con quale esito;

- effettiva partecipazione al progetto.

Il finanziamento è erogato dall'INPS su richiesta dell'ANPAL:

- la prima *tranche* nella misura del 70% del contributo erogabile;
- la seconda *tranche* è erogata a saldo previa presentazione di un apposito modello di richiesta (allegato 3a o 3b). La richiesta deve essere presentata entro 40 giorni dalla conclusione del progetto formativo, allegando le attestazioni delle competenze acquisite dai lavoratori coinvolti (allegati 4 e 5 all'Avviso pubblico). Il saldo è in ogni caso subordinato allo svolgimento dell'attività di verifica circa la congruenza dei dati trasmessi.

2.5 TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO

Il progetto formativo deve essere realizzato entro 90 giorni dall'approvazione della domanda. Il termine è elevato a 120 giorni nel caso in cui l'istanza sia presentata dal Fondo paritetico interprofessionale.

2.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Stando alle precisazioni contenute nell'Avviso pubblico, ANPAL effettuerà, in qualità di titolare del trattamento dei dati afferenti ai lavoratori coinvolti nel progetto formativo, il trattamento di tali dati:

- unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- per le sole finalità stabilite dall'Avviso stesso nel rispetto dei principi di i) correttezza, ii) liceità, iii) trasparenza e iv) tutela della riservatezza e dei diritti.

